C O M U N E D I M U S S O L E N T E

PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 49 **in data 17/12/2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2026 - CONFERMA

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:36** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BONTORIN ELLENA	P		ZARPELLON FRANCESCO	P	
MONTAGNER CRISTIANO	P		GASPARETTI SILVANA	P	
PATUZZI SILVIA	P		ORSO MARIA		AG
FERRONATO MICHELE	P		CECCATO FRANCESCA	P	
SONDA CHIARA	P		BORTIGNON LEONARDO	P	
DALLA ROSA ANDREA	P		BERTON MASSIMO	P	
SONDA DARIO	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

L'Assessore esterno, senza diritto di voto, risulta:

NOMINATIVO	P	A
ZILIOTTO PAOLO	P	

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
LA SINDACA, Dott.ssa Ellena Bontorin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Visto in particolare l'art 1, comma 756 della Legge n. 160 del 2019 il quale stabilisce che i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;

Richiamati:
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06/09/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2024, che ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali i Comuni hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote IMU, tenendo conto delle categorie già definite dal precedente decreto del 7 luglio 2023;
- il decreto 6 novembre 2025 del viceministro dell'Economia che ha aggiornato il prospetto delle aliquote IMU utilizzabile per l'anno 2026, prevedendo ulteriori possibilità di differenziazione.

Considerato che i Comuni, ai sensi dell' art. 1, comma 757 della citata della Legge n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-*ter* del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 28/12/2023, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Dato atto che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai Comuni nel prospetto citato, ai sensi dell'art. 1,comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Sottolineato che, in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 02/07/2020;

Preso atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 64 del 30/12/2024, ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2025, successivamente pubblicate sul Portale del federalismo fiscale;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende

mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario di IMU;

Appurato che, in base alle nuove le linee guida per l'elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote IMU, i Comuni che hanno approvato le aliquote IMU 2025 con il prospetto presente nel Portale del Federalismo Fiscale e non intendono modificarle, non devono riapprovare l'identico prospetto per il 2026, in quanto dopo il primo anno di applicazione della nuova modalità torna ad applicarsi la regola generale (comma 169, legge n. 296/2006) che prevede che la mancata approvazione delle aliquote e tariffe, entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio, comporta l'applicazione delle aliquote vigenti l'anno precedente;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 confermando quelle approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/12/2024, e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale, come meglio evidenziate nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Terreni agricoli:	0,86%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Detrazione per abitazione principale appartenente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

Richiamati:
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

PROPONE

1) di confermare per l'anno 2026, per le motivazioni in premessa indicate, le aliquote e le detrazioni relative alla nuova Imposta Municipale Propria, già approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/12/2024, e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale;
2) di allegare il prospetto riepilogativo delle aliquote IMU 2026, identico a quello approvato per l'anno 2025;

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Terreni agricoli:	0,86%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Detrazione per abitazione principale appartenente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

3) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2026-2028, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, con l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, data l'urgenza di procedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Ellena Bontorin - Sindaca
Anche qui si conferma quanto già predisposto negli anni precedenti, quindi non è previsto nessun aumento per il cittadino.
Le percentuali per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 è dello 0,55%, fabbricati rurali ad uso strumentale lo 0,10%, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D l'1,04%, terreni agricoli 0,86%, aree fabbricabili 1,01%, altri fabbricati 1,04%, detrazione per abitazione principale appartenente a sole categorie A1, A8 e A9 di 200 euro. Questo andiamo ovviamente a confermare rispetto a quanto già predisposto nelle annualità precedenti.

Non essendoci interventi, la Sindaca pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 2 (Ceccato - Bortignon)

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2026, per le motivazioni in premessa indicate, le aliquote e le detrazioni relative alla nuova Imposta Municipale Propria, già approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/12/2024, e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale;
2) di allegare il prospetto riepilogativo delle aliquote IMU 2026, identico a quello approvato per l'anno 2025;

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Terreni agricoli:	0,86%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Detrazione per abitazione principale appartenente alle sole categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

3) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2026-2028, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, con l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
Presenti n. 12
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 2 (Ceccato - Bortignon)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, data l'urgenza di procedere in merito.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2026 - CONFERMA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

La Sindaca
Dott.ssa Ellena Bontorin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Prospetto aliquote IMU - Comune di MUSSOLENTE

ID Prospetto 2922 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,04%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 21/11/2024 alle 11:16:17